



[USCITA DI SICUREZZA]

di Maria Francesca Camera

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Cosa cambia dopo la sigla del nuovo Accordo Stato-Regioni

IL 21 DICEMBRE SCORSO È stato firmato il nuovo accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di Sicurezza sul lavoro di Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di R.S.P.P., Dirigenti, Preposti e Lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. aveva infatti definito solo per alcune figure i contenuti dei corsi di formazione, la durata, le modalità e le frequenze, ad esempio per gli RSPP e gli ASPP, rimandando a successivi decreti tutte le informazioni mancanti. Di seguito le novità salienti introdotte dal Nuovo Accordo.

Corso base per datore di lavoro/RSPP

L'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che il datore di lavoro che intende svolgere direttamente anche il ruolo di RSPP debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

L'Accordo Stato-Regioni siglato a dicembre stabilisce i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento: per quanto concerne le scuole, definite attività a rischio medio, il Di-

rigente scolastico che decida di svolgere anche il compito di RSPP dovrà frequentare un corso di 32 ore, strutturate in 4 moduli formativi:

- 1) Normativo: giuridico-normativo;
- 2) Gestionale: gestione e organizzazione della sicurezza;
- 3) Tecnico: individuazione e valutazione dei rischi;
- 4) Relazionale: formazione e consulenza dei lavoratori.

I moduli 1 e 2 possono essere svolti anche in modalità e-learning, mentre quelli 3 e 4 esclusivamente mediante formazione in aula.

Precisiamo che **non sono tenuti a frequentare** il corso di formazione base i "vecchi" datori di lavoro/RSPP, ossia coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo (11 gennaio 2012) una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997; sono altresì esclusi gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., nonché i datori di lavoro che siano in possesso dei requisiti come RSPP ai sensi dell'art. 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e s.m.i.

Per questi ultimi precisiamo che l'esonero vale solo se hanno conseguito l'abilitazione come RSPP nello stesso settore ATECO in cui si esplica l'attività come Datore di Lavoro, o comunque in un'attività con classe di rischio più elevata.

Per tali soggetti è comunque previsto l'**obbligo di aggiornamento** come indicato al comma 3 dell'art. 34, secondo le modalità indicate al punto 7 dell'Accordo.

L'accertamento dell'apprendimento dei contenuti del corso avverrà mediante verifica finale, alla quale i discenti potranno accedere solo se avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. Gli attestati rilasciati in una qualsiasi Regione hanno validità nazionale.

L'aggiornamento per datore di lavoro/RSPP

L'aggiornamento per il Dirigente scolastico/RSPP dovrà avere una durata di 10 ore (essendo l'istruzione considerata attività a rischio medio) e avere periodicità quinquennale (i cinque anni decorrono dall'11/01/2012, data di pubblicazione dell'Accordo, quindi da effettuarsi entro il 11/01/2017). L'aggiornamento potrà essere svolto in una unica *tranche* oppure diluito nei 5 anni, anche se l'Accordo propende per quest'ultima ipotesi.

Coloro che hanno già svolto un corso come datore di lavoro/RSPP secondo la vecchia normativa non devono fare nuovamente un corso base ma solo l'aggiornamento.

Gli esonerati dalla formazione ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 626/94 e s.m.i. sono anch'essi tenuti all'aggiornamento, ma il termine entro cui provvedere all'aggiornamento è più ravvicinato (ossia deve essere effettuato entro i 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, quindi entro il 11/01/2014).

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere riproposti gli stessi argomenti dei corsi base ma ci si dovrà concentrare sulle novità normative introdotte nel frattempo e sugli approfondimenti specifici dell'ambito lavorativo; anche per i corsi di aggiornamento è prevista una verifica finale di apprendimento.

La formazione del dirigente

Il dirigente deve avere una formazione specifica, interamente sostitutiva rispetto a quella prevista per il lavoratore, in relazione ai compiti previsti dall'art. 18. La durata minima di questa formazione specifica è di 16 ore, strutturate in 4 moduli formativi:

- 1) Normativo: giuridico- normativo;
- 2) Gestionale: gestione ed organizzazione della sicurezza;
- 3) Tecnico: individuazione e valutazione dei rischi;
- 4) Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Anche per i dirigenti il percorso formativo si conclude con l'accertamento dell'apprendimento mediante verifica finale, alla quale i discenti potranno accedere solo se avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

La formazione dei dirigenti deve essere erogata entro i 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (quindi entro il 10/01/2013).

L'aggiornamento quinquennale dei dirigenti è di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio, che può essere effettuato anche mediante e-learning.

La formazione dei lavoratori

L'importanza di una formazione adeguata per i lavoratori è ribadita dal legislatore in moltissimi articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a conferma della sua centralità nel processo di prevenzione dai rischi.

L'Accordo Stato-Regioni, a cui il comma 2 dell'art. 37 rimandava, fornisce finalmente indicazioni in merito alla durata, contenuti minimi e modalità della formazione dei lavoratori.

È prevista una **formazione generale di 4 ore**, uguale per tutti i settori ATECO, che può essere svolta anche in modalità e-learning, incentrata sulla presentazione dei concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

È poi prevista una **formazione specifica**, con durata variabile a seconda della categoria di rischio dell'attività; nel caso della scuole, le ore di forma-

zione specifica sono otto.

Gli argomenti da trattare saranno in funzione delle specifiche mansioni e caratteristici del settore lavorativo di appartenenza, ad esempio: rischi legati a macchine e attrezzature, DPI, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, rischi fisici, sostanze pericolose, stress lavoro correlato.

Anche per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio, che può essere effettuato anche mediante e-learning.

La formazione dei lavoratori deve essere eseguita preferibilmente in collaborazione con gli enti bilaterali e non prevede verifica di apprendimento finale.

La formazione del preposto

Il preposto deve avere una formazione particolare ed aggiuntiva rispetto a quella del normale lavoratore, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza del lavoro. La durata minima di questa formazione specifica è di 8 ore.

I contenuti della formazione sono correlati agli obblighi previsti per il preposto nell'art. 19 e comprendono:

- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- relazione tra i vari soggetti interno ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- valutazione dei rischi di azienda, con particolare riferimento al contesto operativo del preposto;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e del luogo di lavoro in materia di sicurezza ed uno dei DPI e DPC messi loro a disposizione.

Anche per i preposti il percorso formativo si conclude con l'accertamento dell'apprendimento mediante verifica finale, alla quale i discenti potranno

accedere solo se avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. Delle 8 ore complessive solo 4 possono essere eventualmente effettuate mediante e-learning.

L'aggiornamento quinquennale dei preposti è di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio, che può essere effettuato anche mediante e-learning.

Sanzioni

Il datore di lavoro/RSPP che non ottempererà agli obblighi di formazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 34, comma 2, rischia l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Il datore di lavoro rischia un'ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all'art. 17, co. 1, lett. a) (DVR) in assenza degli elementi di cui all'art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo, e f).

Inoltre, se il datore di lavoro non ottempera alla formazione dei lavoratori (art. 37 comma 1) rischia l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro; idem se non ottempera alla formazione di dirigenti e preposti.

Chi può erogare formazione

La formazione per i D.L./R.S.P.P. può essere erogata solo da Enti specificati e con idonee caratteristiche indicate nell'Accordo. Per le altre figure è sufficiente un docente con una comprovata esperienza triennale in materia di sicurezza.

L'Accordo chiarisce che la formazione in aula è il modello che garantisce il più elevato livello di interattività; tuttavia dedica all'e-learning tutto l'Allegato I, in ragione della sempre maggiore diffusione.

Questa modalità di formazione ha il vantaggio di ottimizzare tempi e costi da dedicare alla formazione, annullando gli spostamenti verso l'Ente formatore. È però necessario scegliere degli Enti accreditati, che possano garantire una metodologia seria di erogazione dei corsi e un apprendimento reale e soprattutto efficace. 

MARIA FRANCESCA CAMERA, *architetto libero professionista, ricopre incarichi come RSPP, CSP, CSE e consulente sulla sicurezza del lavoro e nei cantieri per imprese, Enti Pubblici, società private.*
f.camera@sinergiediscuola.it

Abbonamento a.s. 2011/2012

Comprese nell'abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

Sì sottoscrivo un abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA
(barrare l'opzione desiderata)

▶ NUOVO (€ 80,00) ▶ RIDOTTO (€ 50,00)

DATI

Nominativo

Codice meccanografico scuola

P.IVA / Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Cap

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Scelgo di pagare con:

- versamento su C/C postale
n. 4236598
- bonifico bancario su IBAN
n. IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(se possibile, allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa alla causale l'eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)

Data

Timbro e firma

110342

Sinergie di Scuola 80/50 euro

L'abbonamento prevede 10 numeri annuali, da settembre 2011 a giugno 2012 - per il ridotto 6 numeri da gennaio a giugno - dà diritto alle chiavi di accesso al sito, e in entrambi i casi consente di scaricare in anticipo il pdf dell'ultimo numero e tutti gli arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici.

Il pagamento, se non effettuato all'atto dell'ordine, potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della presente cedola.



**Il mensile
tecnico-operativo
per i professionisti
della scuola**

A scelta, inviare cedola e copia del pagamento:

- al fax n. 011-0432551
- via email (abbonamenti@sinergiediscuola.it)
- per posta a HOMOFABER EDIZIONI SRL
Via Bagetti, 11
10143 - Torino